

**COMUNE DI**  
**GRESSONEY-LA-TRINITÉ**

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA**  
**DEL DECORO URBANO**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 in data 16.10.2024

## *Indice del Regolamento*

Art. 1 – Finalità e obiettivi del Regolamento e ambito di applicazione

Art. 2 – Divieto e tutela del patrimonio pubblico

Art. 3 – Mantenimento del decoro urbano e tutela della salute

Art. 4 – Aree private e immobili dismessi

Art. 5 – Manutenzione delle aree verdi private

Art. 6 – Manutenzione degli edifici

Art. 7 – Manutenzione e sgombero neve durante la stagione invernale

Art. 8 – Vigilanza

Art. 9 – Sanzioni

Art. 10 – Richiamo a specifiche norme sul decoro urbano

Art. 11 – Entrata in vigore

## **Art. 1 – Finalità e obiettivi del Regolamento e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento introduce principi e criteri volti alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente urbano, quale bene primario della comunità locale, assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscano la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai beni di interesse storico, artistico, ambientale, monumentale e architettonico, nonché ai beni espressione dei valori di civiltà e delle radici etico-culturali proprie della comunità locale.
2. Finalità del presente Regolamento è dunque quella di promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, sia prescrivendo divieti ed obblighi, che incentivando forme di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini.
3. Il presente Regolamento trova applicazione per la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, quale complesso di beni e valori comportamentali della comunità locale riferiti al:
  - a. patrimonio pubblico, inteso come aree pubbliche, anche verdi, edifici pubblici, monumenti e beni artistici, sia culturali che religiosi, arredo urbano e arredo posto all'interno di aree verdi, anche attrezzate;
  - b. patrimonio naturale, inteso come formazioni fisiche o biologiche di elevato valore estetico e/o scientifico, gli habitat di specie animali e vegetali, i siti naturali e le zone naturali rigorosamente definite e delimitate;
  - c. patrimonio privato, inteso come edifici, manufatti ed aree private.
4. Ai fini del presente Regolamento si deve intendere per:
  - a. decoro urbano: un'ottimale qualificazione estetica e funzionale dell'habitat cittadino;
  - b. arredo urbano: insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico urbano.
5. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio del Comune di Gressoney-La-Trinité.

## **Art. 2 – Divieto e tutela del patrimonio pubblico**

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è fatto divieto di danneggiare, deturpare e comunque porre in essere azioni dirette a ledere con scritte, affissioni, disegni o ogni altro mezzo i beni appartenenti al patrimonio pubblico.
2. E' fatto divieto di affiggere ovvero posizionare in forma permanente manifesti e qualunque altra forma di informazione e/o comunicazione e/o pubblicità al di fuori degli spazi autorizzati su elementi del patrimonio pubblico e su arredi urbani, in particolare sugli alberi, su pali dell'illuminazione pubblica, su cassette per la raccolta della posta, su cabine elettriche, su pensiline per l'attesa dell'autobus, su manufatti per il ricovero dei contenitori RSU e su altri manufatti urbani, nonché coprire o deteriorare manifesti affissi per concessione dell'autorità comunale. Tale prescrizione non si applica alle appositioni temporanee di materiale informativo per manifestazioni sportive, folcloristiche, propagandistiche ecc. purché non affissi, ma apposti in forma temporanea e facilmente rimovibili senza cagionare danno o deturpamento del patrimonio pubblico. È fatto inoltre divieto di depositare o posizionare sui veicoli in sosta materiale pubblicitario.
3. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è vietato inoltre:
  - a. gettare detriti o altre sostanze nelle fontane pubbliche;

- b. modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi della viabilità in genere ed, in particolare, le panchine, le rastrelliere, le fioriere, i dissuasori di sosta e di velocità e tutte le attrezzature;
- c. modificare, spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici;
- d. utilizzare l'arredo urbano in modo difforme dalla sua specifica destinazione;
- e. introdurre elementi di arredo urbano se non specificatamente autorizzati.

### **Art. 3 – Mantenimento del decoro urbano e tutela della salute**

1. Al fine di tutelare i centri storici (sottozone "A" dello strumento urbanistico) dal degrado, tutti gli edifici e manufatti in genere compresi nei centri storici devono presentare un aspetto decoroso e caratteri estetici appropriati, nel rispetto del Regolamento edilizio vigente. A tal fine, i proprietari degli edifici dovranno provvedere alla manutenzione delle decorazioni, finiture, elementi di facciata, infissi, ringhiere, e di ogni altro manufatto esterno, in modo che risultino in ogni momento finiti e ben tenuti e conformi alle linee estetiche del luogo.
2. In conformità con quanto disposto dal vigente Regolamento edilizio comunale, qualora lo stato di fatiscenza di un bene o un immobile, visibile dal suolo pubblico, sia tale da offendere il decoro civico, l'Amministrazione comunale potrà ordinare ai proprietari dell'immobile l'esecuzione, entro un congruo termine, delle opere atte al ripristino dello stato di decoro appropriato ai valori ambientali del centro storico. Trascorso il termine assegnato senza che i lavori siano stati eseguiti, secondo le norme di legge in materia, si procederà con le eventuali sanzioni amministrative e/o penali a carico del trasgressore dell'ordine impartito.
3. E' vietato imbrattare, diminuire la funzionalità e recare danno, con il proprio comportamento anche colposo, alle strade, alle aree e agli spazi comuni.

### **Art. 4 – Aree private e immobili dismessi**

1. E' fatto obbligo ai proprietari privati di immobili dismessi e di aree private scoperte dismesse, catastalmente identificati o identificabili e indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, di provvedere alla custodia e alla manutenzione di detti immobili e aree, anche al fine di prevenirne fenomeni di degrado urbano, rischi connessi alle condizioni di staticità e sicurezza degli immobili, nonché l'insorgere di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, quali ad esempio la caduta di parti ammalorate o pericolanti su pubbliche aree. Si considerano dismessi gli immobili privati e le aree private scoperte che, indipendentemente dalla loro attuale destinazione urbanistica, non siano più oggetto di regolare uso abitativo secondo le vigenti norme di diritto civile, urbanistico, tributario, igienico-sanitario ed anagrafico, ovvero all'interno delle quali o sulle quali non si svolge più alcuna attività agricola, produttiva, commerciale o di servizi, indipendentemente dalla loro attuale situazione giuridica e dai procedimenti in atto.
2. In particolare è fatto obbligo ai proprietari di cui al punto 1 del presente articolo di porre in atto tutti gli accorgimenti atti a precludere l'accesso e l'ingresso indiscriminato agli immobili e alle aree scoperte di cui al punto 1 del presente articolo e di provvedere ai lavori di manutenzione necessari alla messa in sicurezza degli immobili nonché allo smaltimento dei rifiuti, compresi i residui derivanti dalle opere di manutenzione, ivi comprese le opere di demolizione.

3. I proprietari, conduttori, usufruttuari, enfiteuti e/o comunque obbligati, di terreni agricoli incolti o coltivati, di aree verdi incolte o abbandonate, di aree residenziali compresi i centri storici, i proprietari e/o amministratori di immobili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto ecc.; i responsabili dei cantieri edili; i proprietari di aree verdi inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto; i proprietari di aree verdi in genere, ciascuno per le proprie competenze, situati nel territorio del Comune di Gressoney-La-Trinité di hanno l'obbligo di:
- tenere i terreni e le aree private sgombri di sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe infestanti, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di loro proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare rifugio ad animali o insetti che siano potenziali veicoli di malattie o comunque inconvenienti igienico sanitari, ed anche il possibile rischio di propagazione incendi;
  - le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, devono essere tenute pulite a carico dei rispettivi conduttori, amministratori e/o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi;
  - di effettuare idonea manutenzione, riparazione e ripristino, nonché intonacatura e tinteggiatura delle facciate esterne degli edifici delle quali è intervenuto deterioramento, al fine di garantire il decoro e l'immagine delle stesse, nonché lo stato di conservazione delle strutture edilizie a tutela della pubblica e privata incolumità;
  - di procedere alla pulizia e manutenzione di immobili disabitati, cantieri edili, rustici e l'adozione ed installazione di specifici accorgimenti tecnici, griglie, reti od altri dispositivi idonei tesi ad evitare la penetrazione di roditori, volatili e di animali in genere;
  - di controllare costantemente lo stato di gestione e conduzione delle aree e degli immobili oggetto della presente disposizione.

Gli interventi di cui ai punti precedenti devono essere eseguiti ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o su richiesta espressa dell'Ente.

4. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno, stabilito di "grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo, sono vietate, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 353 del 21.11.2000, tutte le azioni e le attività che, anche solo potenzialmente, possono determinare l'innescò di incendio, i proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti nelle suddette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per negligenza e/o inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.

#### **Art. 5 – Manutenzione delle aree verdi private**

1. È fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di aree verdi incolte o coltivate, ai proprietari di aree verdi abbandonate o aree artigianali, industriali, parcheggi privati, aree dismesse, ai proprietari di aree in genere non edificate, di provvedere alla pulizia, allo sfalcio e alla potatura della vegetazione presente, nonché alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime nel rispetto della vigente normativa in materia.
2. I proprietari, conduttori, usufruttuari, enfiteuti e/o comunque obbligati, di piantagioni poste a dimora in terreni confinanti con strade regionali, comunali o vicinali o comunque denominate ad uso pubblico, situati nel territorio del Comune di Gressoney-La-Trinité hanno l'obbligo di:
  - tagliare gli alberi di alto fusto, siti entro 3 metri dalla sede stradale, soprattutto quelli che per la loro particolare condizione di vita vegetativa e di sviluppo possono cadere e/o pregiudicare la stabilità del terreno nel quale sono impiantati e/o presentare situazioni deleterie al pubblico decoro dei luoghi;

- tagliare gli alberi di non alto fusto, siti entro 1,5 metri dalla sede stradale, soprattutto quelli che per la loro particolare condizione di vita vegetativa e di sviluppo possono cadere e/o pregiudicare la stabilità del terreno nel quale sono impiantati e/o presentare situazioni deleterie al pubblico decoro dei luoghi;
- tagliare rami e/o siepi vive e arbusti, siti entro 0,5 metri dalla sede stradale, che si protendono sulle strade ad uso pubblico;
- pulire le scarpate e le rive prospicienti le strade, al fine di riportarle allo stato naturale, per consentire il normale deflusso delle acque ed impedirne movimenti franosi;
- tagliare i rami, delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
- potare i rami per gli alberi di alto fusto che si protendono lungo le strade ad una altezza minima di 5 m dal suolo;
- rimuovere, nel più breve tempo possibile e senza indugio, in caso di intemperie, nevicata, gelate, intense precipitazioni od altre cause, gli alberi o i rami di qualsiasi dimensione, caduti o sporgenti sulla sede stradale e sue pertinenze;
- adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;
- eseguire eventuali nuove piantumazioni nel pieno rispetto delle distanze impartite dagli articoli 891 e seguenti del Codice Civile.

Gli interventi di cui ai punti precedenti devono essere eseguiti ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o su richiesta espressa dell'Ente.

#### **Art. 6 – Manutenzione degli edifici**

1. I proprietari devono mantenere in buona e decorosa condizione, ai fini dell'incolumità pubblica, in relazione anche alle caratteristiche estetiche originarie dell'edificio, tutte le facciate e tutti gli elementi degli immobili esterni od esposti alle aree pubbliche, in particolare quelle fronteggianti gli spazi pubblici (a mero titolo esemplificativo: infissi, balconi, cornicioni, ecc.).
2. I proprietari devono altresì vigilare sullo stato di conservazione di tutte le facciate e di tutti gli elementi degli immobili richiamati nel precedente comma.
3. I proprietari e i locatari di edifici privati devono altresì provvedere alla pulizia e alla manutenzione di scale, portici, corridoi, aree cortilizie, giardini e orti, che prospettano su vie e aree pubbliche, tenendoli costantemente puliti e sgombri da rifiuti, provvedendo affinché sia mantenuto un aspetto decoroso e ordinato, evitando inoltre l'accumulo di materiali che possano creare l'insorgere di problematiche di igiene, sicurezza o di emanazione di odori. In particolare detto materiale non potrà essere collocato nelle vicinanze del confine di proprietà, nemmeno provvisoriamente o in attesa dello smaltimento.
4. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per le aree ed i terreni privati, recintati e non, che prospettano su vie e aree pubbliche.
5. In tutte le zone, verso spazi pubblici è divieto assoluto ai fini del decoro urbano, il posizionamento di teli, pannelli e/o qualsiasi materiale posticcio rispetto alla struttura della recinzione.
6. Le siepi poste lungo la recinzione devono essere mantenute ad un'altezza inferiore al metro al fine garantire la visibilità stradale.

7. Nel periodo invernale i proprietari e i locatari di edifici privati devono provvedere alla rimozione delle cornici di neve instabili conseguenti ad abbondanti nevicate, al fine di garantire l'incolumità pubblica.

#### **Art. 7 – Manutenzione e sgombero neve durante la stagione invernale**

1. Nel periodo invernale i proprietari, conduttori, amministratori di edifici privati, occupanti di abitazioni private, e in via solidale i titolari di esercizi pubblici e commerciali, magazzini e, in generale, di tutti gli edifici prospicienti ad aree soggette a pubblico passaggio, al fine di garantire l'incolumità pubblica, hanno l'obbligo di:
  - provvedere, durante e dopo le nevicate, e comunque non più tardi di 12 ore dalla caduta della neve, a togliere i cumuli della neve in corrispondenza degli ingressi della proprietà;
  - raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o al margine dell'area sgombrata e comunque in modo da non impedire la circolazione veicolare e pedonale evitando di ostruire gli scarichi e i pozzetti stradali;
  - provvedere a sgomberare dalla neve i balconi e i davanzali nelle prime ore del mattino in modo da non recare pericolo, molestia o danni ai passanti;
  - rimuovere in sicurezza e precauzione, la neve dai tetti che per la loro inclinazione, esposizione e natura del coperto, possono provocare la caduta di masse nevose, adottando durante tale operazione le opportune cautele per non creare pericolo per i passanti e/o danni alle cose;
  - ai residenti nelle abitazioni situati all'ultimo piano degli edifici, in via principale e in via subordinata ai proprietari e agli amministratori, è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni di neve e lame di ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che proiettano sulla pubblica via, al fine di salvaguardare l'incolumità dei pedoni;
  - in caso di gelo, di provvedere a cospargere sui luoghi di passaggio e sugli spazi soggetti a pubblico passaggio sabbia, sale o altro materiale per impedire il crearsi di zone scivolose che possono arrecare pericolo per la pubblica incolumità;
  - non gettare acqua o altri liquidi che causino la formazione di ghiaccio sui marciapiedi, passaggi pedonali o sulla carreggiata stradale;
  - non depositare sulle vie, piazze, aree pubbliche la neve accumulatasi in cortili o luoghi privati e scaricare la neve raccolta dai tetti, dai balconi e dalle terrazze sulla pubblica via soprattutto terminate le operazioni di sgombero neve da parte della pubblica amministrazione;
  - per agevolare la rimozione della neve e il ripristino della viabilità, in caso di entità superiore ai 20 cm, i proprietari dei veicoli sono tenuti, quando possibile, ad allontanare i mezzi dalla sede stradale, ricoverandoli altrove – preferibilmente all'interno della loro proprietà, fino a quando il servizio pubblico non abbia provveduto a liberare le carreggiate.

#### **Art. 8 – Vigilanza**

1. L'ufficio di Polizia Locale è incaricato di far rispettare il presente Regolamento.

## Art. 9 – Sanzioni

1. Per quanto non espressamente previsto da specifiche disposizioni di leggi dello Stato o della Regione, a ciascuna violazione alle disposizioni del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'autorità competente.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento che non siano già previste da specifiche leggi o regolamenti di settore, comporta, quale pagamento in misura ridotta, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e della L. 689/81 e successive modifiche e integrazioni, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nonché l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi; tale obbligo verrà espressamente indicato dall'agente accertatore nel verbale di accertamento, specificando il termine temporale entro cui provvedere.
3. Qualora il trasgressore non ottemperi all'intimazione effettuando il ripristino dello stato dei luoghi entro i termini previsti o vi ottemperi oltre i termini specificati nel verbale di accertamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria.
4. In caso di mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2, l'Organo competente ha facoltà di adottare un provvedimento ordinatorio di ripristino dello stato dei luoghi.
5. Si riportano di seguito le sanzioni amministrative da applicare in violazione del presente Regolamento:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Note</i>
Sanzioni per pubblico decoro e mancato rispetto delle norme del presente regolamento	minimo € 25,00 – massimo € 500,00 (art. 7bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689)	La sanzione sarà commisurata al danno arrecato.
Sanzioni di cui all'art. 5 comma 2 del presente Regolamento	minimo € 173,00 – massimo € 694,00 (art. 29 Codice della Strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni)	

## Art. 10 – Richiamo a specifiche norme sul decoro urbano

1. Per tutto quanto concerne ulteriori obblighi e divieti in materia di decoro urbano previsti da altri Strumenti Regolamentari, Piani e/o Ordinanze Comunali, si rimanda alle specifiche disposizioni in essi contenute.

## Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione.
2. Ogni eventuale modifica al presente regolamento è di competenza del Consiglio comunale.